

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 156

Adunanza 27 novembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10:20 in via telematica presso la sede indicata dal D.P.G.R. n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ ~~Presidente~~, Fabio CAROSSO ~~Vicepresidente~~ e degli Assessori Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Chiara CAUCINO~~, ~~Fabrizio RICCA~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: CAUCINO, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 38 - 2385

OGGETTO:

Legge 205/2017, articolo 1, comma 227. Piano generale di censimento dell'agricoltura (PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat in data 11 giugno 2020. 7 Censimento generale dell'agricoltura. Approvazione del Piano regionale di censimento e costituzione della Commissione tecnica regionale e dell'Ufficio regionale di censimento.

A relazione dell' Assessore PROTOPAPA:

Premesso che:

il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso riporta le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e la relative scadenze; in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento;

il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091, stabilisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

il Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina, al capo I, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti e organismi pubblici di informazione statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), fra cui gli uffici di statistica delle Regioni, e, al capo II, l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), stabilendo che l'Istat

provvede, fra l'altro, alla predisposizione del programma statistico nazionale, alla esecuzione dei censimenti e all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistan;

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che:

- al comma 227, l'Istat effettua, nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura (lett. c) e, dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura (lett. d);
- al comma 228, i censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche; a tal fine gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati elencate nel medesimo comma, fra cui gli archivi amministrativi sulle aziende agricole (lett. f), sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istat;
- al comma 229, la mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ;
- al comma 232, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche e ne disciplina l'organizzazione;
- al comma 235, per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani;
- al comma 237, sono autorizzate le spese necessarie all'esecuzione dei censimenti per un importo complessivo a livello nazionale e per tutti i censimenti, fra cui quello dell'agricoltura.

Preso atto:

del Programma statistico nazionale 2020-2022, fra le cui attività è compreso il 7° Censimento dell'agricoltura (codice IST-02792);

del Piano generale di censimento dell'agricoltura (PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat in data 11 giugno 2020 previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020;

che il PGC, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 232 della legge n. 205 del 2017 sopra citato, definisce la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione (fra cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 sopra citato;

che il paragrafo 2.6 del PGC (*I modelli organizzativi e la rete di rilevazione*) riconosce a ciascuna Regione e Provincia autonoma la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell'ambito delle attività censuarie sulla base di uno fra i tre modelli organizzativi seguenti:

- modello "base" (opzione A) che prevede lo svolgimento da parte della Regione del monitoraggio della rilevazione attraverso controlli dei questionari raccolti sulla base di tabelle di dati aggregati ("controlli macro");

- modello “a media partecipazione” (opzione B) che prevede lo svolgimento, oltre alle attività previste nel modello base, anche delle seguenti attività: controllo dei singoli questionari raccolti su un sottoinsieme di aziende rilevanti (“controlli micro”) e correzione dei dati dei questionari mediante attività a tavolino (“attività desk”);
- modello “ad alta partecipazione” (opzione C) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre alle attività previste nel modello a media partecipazione, anche della re-intervista di un campione di aziende;

che il PGC, al paragrafo 2.7 (*La pianificazione del Censimento a livello regionale*), stabilisce che la scelta del modello organizzativo viene espressa nel piano regionale di censimento (PRC) approvato con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all’individuazione della struttura che svolgerà la funzione di ufficio regionale di censimento (URC) e del suo responsabile;

che il paragrafo 2.8 del PGC (*I contenuti del Piano Regionale di Censimento*) stabilisce che il PRC deve fornire informazioni su:

- il modello organizzativo prescelto, fra quelli previsti al paragrafo 2.6 del PGC;
- la composizione dell’URC;
- l’eventuale costituzione della commissione tecnica regionale (CTR), con l’indicazione dei componenti (il presidente e gli altri membri);
- eventuali ulteriori iniziative della Regione (a carattere facoltativo) in merito: alla collaborazione con l’Istat per la formazione alla rete di rilevazione, alla comunicazione e sensibilizzazione degli agricoltori aggiuntive rispetto a quelle svolte dall’Istat, alla rilevazione dei dati dei beni collettivi di interesse per il censimento dell’agricoltura;

che il paragrafo 2.12 (*Le Commissioni tecniche regionali*) del PGC attribuisce alle CTR i seguenti compiti:

- garantire la consultazione tecnica e promuovere l’efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
- valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione;
- controllare e valutare in corso d’opera i risultati provvisori e definitivi del censimento;

che il paragrafo 3.1 del PGC (*Le attività di raccolta dati*) stabilisce il calendario delle attività di rilevazione, prevedendo l’avvio della fase di raccolta dati il 7 gennaio 2021 e il suo termine il 30 giugno 2021;

che il paragrafo 4 del PGC (*Aspetti finanziari*) descrive i criteri di ripartizione di ciascuno dei contributi previsti agli organi di censimento (fra cui gli URC) e i tempi attesi della loro erogazione, distintamente per le parti fisse e le parti variabili e in funzione delle attività indicate da ciascuna Regione nel proprio PRC;

che il paragrafo 14 del PRC (*Tabella finanziaria indicativa*) riporta il costo stimato per le singole attività, calcolato in base alla numerosità della lista precensuaria comunicata dall’Istat e al volume presunto di attività.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, a seguito della consultazione preliminare dell’Ufficio di statistica della Regione e delle strutture interne all’amministrazione regionale interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie, ha predisposto il documento, validato dal Presidente dell’Istat con nota n. 1904789/20 del 15 ottobre 2020 e che definisce il PRC relativo al 7° Censimento generale dell’agricoltura, da effettuarsi nel territorio della Regione Piemonte;

il suddetto documento, in considerazione dell'importanza di garantire un'elevata qualità dei dati del 7° Censimento dell'agricoltura ai fini di un loro corretto e proficuo utilizzo per la programmazione e l'attuazione degli interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, intende assicurare la massima collaborazione con l'Istat attraverso la scelta dell'opzione C ("alta partecipazione") sopra descritta e l'esecuzione delle attività facoltative proposte nel PGC sopra descritte, secondo le modalità ivi riportate;

il documento prevede, altresì, la costituzione della Commissione tecnica di censimento nella Regione Piemonte, declinandone i compiti, individuandone il Presidente e stabilendone la composizione come segue:

- presidente: il responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica (A1101A) o suo delegato;
- il responsabile dell'URC del Piemonte;
- un rappresentante designato dall'Istat;
- un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province piemontesi;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli enti locali del Piemonte;
- un rappresentante dell'ufficio di statistica della Regione Piemonte;

la partecipazione alla CRT è a titolo gratuito;

nell'ambito della Direzione Agricoltura e cibo (A1700A) viene individuata la struttura che svolge le funzioni di ufficio regionale di censimento (URC) del Piemonte rinviando al Direttore della Direzione Agricoltura e cibo l'individuazione dei componenti dell'URC e l'adozione degli atti e dei provvedimenti per l'attuazione del PRC.

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza all'articolo 1, comma 227 della legge 205/2017 e in conformità al Piano generale di censimento dell'agricoltura (PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat in data 11 giugno 2020:

- di approvare il Piano regionale di censimento del Piemonte (PRC) relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di costituire la Commissione tecnica regionale di censimento, così come riportato nel suddetto allegato;
- di individuare, nell'ambito della Direzione Agricoltura e cibo (A1700A), la struttura che svolge le funzioni di ufficio regionale di censimento (URC), demandando al Direttore della Direzione Agricoltura e cibo l'individuazione dei componenti dell'URC e l'adozione degli atti e dei provvedimenti per l'attuazione del PRC.

Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Dato atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari a un massimo di 112.298,50 euro per le annualità 2020-2022, trova copertura finanziaria nella Missione 01 - Programma 0108 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

in ottemperanza all'articolo 1, comma 227 della legge 205/2017 ed in conformità al Piano generale di censimento dell'agricoltura (PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat in data 11 giugno 2020;

- di approvare il Piano regionale di censimento del Piemonte (PRC) relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di costituire la Commissione tecnica regionale di censimento, così come riportato nel suddetto allegato;

- di individuare, nell'ambito della Direzione Agricoltura e cibo (A1700A), la struttura che svolge le funzioni di ufficio regionale di censimento (URC), demandando al Direttore della Direzione Agricoltura e cibo l'individuazione dei componenti dell'URC e l'adozione degli atti e dei provvedimenti per l'attuazione del PRC;

- di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari a un massimo di 112.298,50 euro per le annualità 2020-2022, trova copertura finanziaria nella Missione 01 - Programma 0108 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 27 novembre 2020.

cr/en



7° Censimento generale dell'agricoltura Piano regionale di censimento

proposto dalla Regione il 7 ottobre 2020

validato dall'Istat il 15 ottobre 2020

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. del

Sommario

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano regionale di censimento.....	3
2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura.....	3
2.1 Obiettivi.....	3
2.2 La strategia del 7° Censimento generale dell'agricoltura.....	3
2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione.....	4
2.4 L'unità di rilevazione.....	4
2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare.....	5
2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione.....	5
3. Il Modello organizzativo prescelto.....	7
4. Controlli macro su report.....	7
5. Controlli dei questionari raccolti.....	8
6. Correzione dei microdati.....	9
7. Re-interviste con tecniche CATI e CAPI.....	9
8. Collaborazione e supporto all'Istat per la formazione della rete di rilevazione.....	9
9. Comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti aggiuntive rispetto a quelle svolte dall'Istat a livello nazionale.....	10
10. Rilevazione dei dati dei beni collettivi.....	10
11. Ufficio regionale di censimento.....	11
12. Commissione tecnica regionale (CTR).....	11
12.1 Compiti della CTR.....	11
12.2 Costituzione e composizione della CTR.....	11
13. Cronoprogramma.....	12
14. Tabella finanziaria indicativa.....	13
15. Trattamento dei dati.....	13
16. Comunicazione dei dati.....	14
17. Diffusione dei risultati.....	15
Appendice.....	16

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano regionale di censimento

Il presente documento definisce il Piano regionale di censimento (di seguito PRC) relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura, da effettuarsi nel territorio della Regione Piemonte

Esso è stato predisposto dalla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte a seguito della consultazione preliminare dell'Ufficio di statistica della Regione e delle strutture interne all'amministrazione regionale interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie.

Al presente PRC è sovraordinato il Piano generale del 7° censimento dell'agricoltura (di seguito PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat l'11 giugno 2020. Il 7° censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa nel regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole¹, in particolare nell'articolo 5, paragrafo 1, il quale stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

A livello nazionale, l'art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021. Il 7° Censimento dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792).

Il PGC è stato adottato dal Consiglio dell'Istat previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020.

2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura

2.1 Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative unionali e nazionali citate nel paragrafo 1;
- produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro **statistico** di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

2.2 La strategia del 7° Censimento generale dell'agricoltura

La strategia del CGA è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).

Inoltre, il CGA si avvale sia del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat (codice PSN: IST-02603), che costituirà la base per l'estrazione delle aziende da intervistare (lista censuaria), sia delle fonti amministrative specificate nel § 5.1 (*Obbligo*

¹ Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche **europee** a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle **concernenti** i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso stabilisce le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i **periodi** di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e le relative scadenze.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 definisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

di fornitura di basi dati e di altre fonti necessarie per le operazioni censuarie) del PGC che consentono la stima diretta e il controllo di alcune variabili di interesse.

L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CATI e CAPI). Inoltre, per la rete di rilevazione e la rete di controllo sarà disponibile un'applicazione web (Sistema di Gestione Indagine - SGI) in grado di monitorare le fasi del processo di rilevazione, con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario.

L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.

Alla rilevazione censuaria potrà essere associato un sistema di indagini di qualità con l'obiettivo di: *i)* quantificare il grado di copertura della lista delle aziende agricole risultante dalle operazioni censuarie rispetto alla popolazione target; *ii)* quantificare in forma aggregata gli errori di misura commessi nella rilevazione censuaria sulle principali variabili di interesse.

Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il **7 gennaio 2021**.

Le informazioni si riferiscono all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, salvo dove diversamente indicato nel questionario.

2.4 L'unità di rilevazione

L'unità di rilevazione del CGA è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2, lett. a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».*

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (UE) n. 2018/1091 sono i seguenti:

A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti

A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti

A.01.3 - Riproduzione delle piante

A.01.4 - Allevamento di animali

A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono in **maniera esclusiva** le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.);
- caccia, cattura di animali e servizi connessi;
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- pesca e acquacoltura;
- gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5 *Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare*

Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le unità agricole e zootecniche con almeno:

- 20 are di superficie agricola utilizzata (SAU), oppure
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi, oppure
- una unità di bovino adulto (UBA)².

Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dal regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

Per UBA si intende l'unità di misura standard determinata in base ai coefficienti di calcolo per le singole categorie di bestiame che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1091.

Le caratteristiche da rilevare sono state definite tenendo conto:

- delle **raccomandazioni** della FAO per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei risultati censuari;
- degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea in materia statistica, con specifico riguardo al regolamento (UE) 2018/1091 (allegati II e IV) e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874;
- delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse in occasione di seminari e convegni dedicati alle statistiche agricole e nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario comprende informazioni relative a:

- notizie anagrafiche sul conduttore;
- notizie generali sull'azienda;
- utilizzazione dei terreni;
- consistenza degli allevamenti;
- metodi di gestione degli allevamenti;
- attività connesse e notizie sul capo azienda;
- manodopera aziendale;
- commercializzazione e altre informazioni.

2.6 *I modelli organizzativi e la rete di rilevazione*

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano/*Bozen* (di seguito indicate semplicemente "Regioni"), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e i Caa (Centri di assistenza agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandate i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento). Il

² Unità di misura utilizzata per equiparare tutti gli animali allevati dall'azienda agricola. È calcolata sulla base di parametri di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf).

L'Istat si avvarrà, inoltre, di una società esterna per lo svolgimento delle interviste con tecnica CATI.

L'assetto organizzativo delineato è volto a:

- garantire la stabilità e il consolidamento della rete di rilevazione, anche in vista della transizione verso i censimenti permanenti;
- ridurre in maniera significativa i costi di rilevazione grazie al ricorso alle tecniche di rilevazione CAWI e CATI;
- utilizzare la presenza capillare sul territorio nazionale della rete dei Caa e le professionalità del personale ivi operante;
- affidare alle Regioni attività di controllo della qualità del dato rilevato, da realizzare anche con eventuali verifiche sul campo secondo le modalità da specificare nei PRC, coerentemente a quanto stabilito nel PGC;
- dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra gli *stakeholder* che hanno siglato, nel mese di dicembre 2017, il protocollo d'intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole: Istat, Agea, Regioni, Mipaaf, tra gli altri;
- assicurare la coerenza con la struttura metodologica del *Farm Register*, aggiornato annualmente dall'Istat sulla base dell'integrazione di numerose fonti di cui la più importante, per esaustività e dettaglio, è quella del fascicolo aziendale³ di cui all'art. 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, facilitando così il processo di convergenza tra dati censuari e dati contenuti nel *Farm Register*.

Nel riconoscere alle Regioni la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell'ambito delle attività censuarie, sono previsti tre modelli organizzativi:

- A. Modello "base" (**opzione A**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni del monitoraggio della rilevazione attraverso **controlli macro su report** dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni ed eventualmente valutati nell'ambito delle Commissioni tecniche regionali (CTR), laddove costituite.
- B. Modello "a media partecipazione" (**opzione B**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche delle seguenti attività:
 - i. **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni secondo criteri concordati all'interno di uno specifico gruppo di lavoro Istat-Cisis;
 - ii. **correzione dei micro-dati** attraverso attività *desk*.
- C. Modello "ad alta partecipazione" (**opzione C**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche delle seguenti attività:
 - i. **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni e secondo criteri concordati all'interno di uno specifico gruppo di lavoro Istat-Cisis;
 - ii. **correzione dei micro-dati** attraverso attività *desk*;
 - iii. **re-interviste con tecniche CATI e CAPI**.

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 sarà formata: a) dal personale dei Centri di assistenza agricola (Caa) che risultino in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e di ulteriori requisiti che saranno specificati nelle convenzioni a titolo oneroso che l'Istat sottoscriverà con i Caa; b) dai coordinatori Caa per quanto riguarda la tecnica CAPI; c) dagli operatori della società in *outsourcing*, individuata dall'Istat, per quanto riguarda la

³ Il fascicolo aziendale contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i **soggetti** pubblici e privati, identificati dal Codice unico di azienda agricola (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca. La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di un qualsiasi atto dichiarativo volto al riconoscimento di un **premio/contributo/diritto** ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

tecnica CATI. La tecnica CAWI prevede, infine, l'auto-compilazione del questionario da parte del rispondente. L'organizzazione della raccolta dati, per tecnica di rilevazione, è descritta nel § 3 del PGC.

3. Il Modello organizzativo prescelto

La Regione Piemonte con il presente Piano regionale di censimento sceglie di seguire il seguente modello organizzativo:

- Modello "base" (opzione A)
- Modello "a media partecipazione" (opzione B)
- Modello "ad alta partecipazione" (opzione C)

prevedendo di svolgere le seguenti attività:

COMPITI	SI/NO
Individuare l'Ufficio regionale di censimento (URC), designando un suo responsabile	SI
Predisporre il Piano regionale di censimento	SI
Monitorare la rilevazione attraverso controlli macro su report dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI	SI
Rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi	SI
Costituire la Commissione tecnica regionale (CTR)	SI
Controllare i questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti	SI
Correggere un set di micro-dati attraverso attività <i>desk</i>	SI
Effettuare re-interviste con tecniche CAPI e CATI	SI
Collaborare con Istat per la formazione alla rete di rilevazione secondo modalità definite nel PRC	NO
Svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale	SI
Rilevare i dati dei beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat	SI
Fornire all'Istat i propri archivi regionali sulle aziende agricole	SI

Ai sensi del § 5.1, lettera *m*) del PGC e a seguito della richiesta Istat n. 0518952/20 la Regione Piemonte ha fornito in data 9 marzo 2020 (codice fornitura ARCAM: 16016) gli archivi regionali delle aziende agricole aggiornati al 5 marzo 2020. La Regione ha inoltre trasmesso una seconda fornitura in data 1° settembre 2020 (codice fornitura ARCAM: 16185) aggiornata al 10 luglio 2020. Analoga fornitura ma con tracciato record differente è stata trasmessa dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) all'Agea per il successivo inoltro all'Istat.

Con la scelta del modello "ad alta partecipazione" (opzione C) la Regione Piemonte si **impegna** a realizzare il censimento nel rispetto dei criteri definiti nel Piano generale di censimento e nel presente Piano.

4. Controlli macro su report

Il monitoraggio della rilevazione sarà effettuato attraverso controlli dei questionari raccolti sulla base di tabelle di dati aggregati (“controlli macro”)⁴. Secondo quanto stabilito nel § 3.2 (*Indicazioni generali sulle attività di controllo e correzione dei dati*) del PGC, i controlli macro si articoleranno come segue:

- i controlli sul numero di aziende e sull’estensione della superficie aziendale totale (SAT) e della SAU saranno svolti a livello sub-provinciale a partire da informazioni che l’Istat renderà disponibili alla Regione su base comunale⁵;
- i controlli relativi ad altri domini tematici “rilevanti” individuati dalla Regione e concordati con l’Istat saranno svolti con livello di dettaglio territoriale più aggregato (Provincia/Città Metropolitana, Regione);
- i controlli si baseranno sulla valutazione degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili dai microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato, con esclusione dei dati sui beni collettivi. Il calcolo degli aggregati potrà essere effettuato in collaborazione con l’Istat;
- l’identificazione delle “celle” sospette da parte dell’URC avverrà sulla base di una specifica procedura concordata con l’Istat grazie alla quale si potranno confrontare i dati rilevati (aggregati) con analoghi aggregati derivanti dalla lista precensuaria 2020 e dal 6° censimento dell’agricoltura 2010. Per l’identificazione delle “celle” sospette l’URC potrà utilizzare come confronto anche informazioni amministrative detenute dalla Regione e proiezioni al 2020 dei dati del 6° censimento dell’agricoltura, attraverso una metodologia che sarà concordata con l’Istat⁶;
- la segnalazione delle “celle” sospette sarà fatta tramite una specifica procedura concordata con l’Istat. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti (prevalentemente di tipo standardizzato) che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

I controlli macro seguiranno la metodologia e il cronoprogramma⁷ riportati nel documento 7° *Censimento generale dell’agricoltura. Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni* condiviso fra Istat e Regioni nell’ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis. Detta metodologia potrà prevedere l’utilizzo di archivi regionali delle aziende agricole più aggiornati e/o con maggiori informazioni rispetto alle fonti utilizzate dall’Istat per la costruzione della lista censuaria.

5. Controlli dei questionari raccolti

Secondo quanto stabilito nel § 3.2 (*Indicazioni generali sulle attività di controllo e correzione dei dati*) del PGC, le attività di revisione dei microdati (“controlli micro”) riguarderanno esclusivamente unità inserite nella lista censuaria e identificate come rilevanti/influenti in base a criteri concordati tra l’Istat e la Regione Piemonte. In particolare:

⁴ L’elenco e gli schemi delle tabelle sono riportati nel documento 7° *Censimento generale dell’agricoltura. Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni* condiviso fra Istat e Regioni nell’ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

⁵ Il controllo sarà svolto con riferimento ad aggregazioni sub-provinciali di Comuni in considerazione dell’elevato numero di Comuni presenti in Piemonte (di poco inferiore alle 1.200 unità) che renderebbe l’esame delle tabelle difficilmente gestibile nell’arco temporale previsto per i controlli macro oltre che poco significativo a causa dell’elevata dispersione territoriale dei terreni aziendali in Piemonte. Le aggregazioni sub-provinciali saranno costituite sulla base delle zone altimetriche Istat; il dettaglio delle aggregazioni sub-provinciali sarà comunicato all’Istat entro il 31 dicembre 2020.

⁶ Cfr. il documento riportato in Appendice.

⁷ Per il cronoprogramma cfr. inoltre il § 13 (*Cronoprogramma*) del presente Piano.

- le revisioni dei microdati riguarderanno non oltre il 2% delle unità inserite nella lista censuaria, i cui questionari dovranno risultare “con esito definitivo (interviste complete)”;
- le revisioni saranno condotte nell’ambito del sistema SGI, in cui sarà possibile visualizzare i singoli questionari.

I controlli micro seguiranno la metodologia e il cronoprogramma⁸ riportati nel documento 7° *Censimento generale dell’agricoltura. Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni* condiviso fra Istat e Regioni nell’ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

6. Correzione dei microdati

Le attività di correzione dei microdati in modalità *desk* riguarderanno, in tutto o in parte (indicativamente l’1,5% delle unità inserite nella lista censuaria), esclusivamente unità già oggetto di revisione. In particolare:

- esse saranno condotte nell’ambito del sistema SGI, in cui sarà possibile visualizzare i singoli questionari;
- la Regione Piemonte potrà avvalersi di informazioni comparative in suo possesso riferite alla medesima azienda;
- le proposte di correzione verranno effettuate in un ambiente dedicato, concordato con l’Istat. Le proposte di correzione dovranno essere corredate di opportuni commenti (prevalentemente di tipo standardizzato) che ne spieghino le motivazioni e indichino la metodologia utilizzata per ottenerle.

Le correzioni dei microdati seguiranno la metodologia e il cronoprogramma⁹ riportati nel documento 7° *Censimento generale dell’agricoltura. Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni* condiviso fra Istat e Regioni nell’ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

7. Re-interviste con tecniche CATI e CAPI

Secondo quanto stabilito nel § 3.2 (*Indicazioni generali sulle attività di controllo e correzione dei dati*) del PGC:

- le re-interviste potranno riguardare, in tutto o in parte (indicativamente lo 0,5% delle unità inserite nella lista censuaria), soltanto le aziende già oggetto di revisione, i cui questionari siano risultati “con esito definitivo (interviste complete)”;
- le re-interviste saranno svolte, di norma, tramite visita presso l’azienda (nella sede legale dell’azienda, nella residenza del conduttore o nel centro aziendale), ma potranno essere svolte anche con contatto telefonico;
- le re-interviste potranno riguardare l’intero questionario o singole parti del questionario ritenute critiche (in quest’ultimo caso dovrà comunque essere garantita la **coerenza**, secondo le regole decise dall’Istat, con le parti del questionario non revisionate);
- gli esiti delle re-interviste confluiranno in un ambiente dedicato, da concordare con l’Istat, in cui sarà generato un record parallelo a quello originario (pertanto i dati derivati dalla re-intervista non sovrascriveranno i dati originari);
- resterà responsabilità dell’Istat decidere se e in quale misura utilizzare le revisioni proposte dall’URC per determinare i valori finali da attribuire alla singola azienda oggetto di re-intervista.

Le re-interviste seguiranno la metodologia e il cronoprogramma riportati nel documento 7° *Censimento generale dell’agricoltura. Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni* condiviso fra Istat e Regioni nell’ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

⁸ Cfr. la nota precedente.

⁹ Cfr. la nota precedente.

8. Collaborazione e supporto all'Istat per la formazione della rete di rilevazione

In considerazione delle difficoltà operative connesse all'emergenza Covid-19, la Regione Piemonte non ritiene di poter fornire la collaborazione e il supporto all'Istat per la formazione della rete di rilevazione secondo le modalità previste dal PGC.

9. Comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti aggiuntive rispetto a quelle svolte dall'Istat a livello nazionale

La Regione Piemonte intende integrare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione effettuata dall'Istat e diretta alle aziende agricole. Per lo svolgimento di tali azioni, che saranno condivise e concordate con l'Istat, verranno coinvolte le strutture regionali competenti in materia di comunicazione e informazione. Si propongono le seguenti azioni:

- comunicati stampa a cura della Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte;
- messaggi informativi diffusi tramite il sito web istituzionale della Regione (www.regione.piemonte.it);
- messaggi informativi diffusi tramite la rivista *on line* (<https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/>);
- articolo dedicato al Censimento dell'agricoltura pubblicato sul numero di dicembre 2020 della rivista *Quaderni Agricoltura* (spedita a oltre 70.000 agricoltori e operatori del mondo agricolo e rurale piemontese).

10. Rilevazione dei dati dei beni collettivi

La Regione Piemonte intende eseguire la rilevazione dei dati sui beni collettivi, come previsto nei §§2.8 (*I contenuti del Piano Regionale di Censimento*) e 4.2.6 (*Contributo per la rilevazione sui beni collettivi*) del PGC, utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti e altre tecniche concordate con l'Istat.

I beni collettivi di interesse ai fini censuari saranno quelli con SAU e non comprenderanno pertanto aree agricole non utilizzate, boschi, terreni occupati da fabbricati, cortili, sterrati, stagni, cave, terre non fertili, rocce, ecc. Inoltre, la SAU non dovrà essere quella assegnata formalmente a **specifiche** aziende, ma appartenere a un'autorità pubblica o ad altri enti gestori sulla quale altri soggetti hanno diritti di utilizzo.

Ai fini del censimento saranno quindi rilevati:

1. i beni collettivi, siano essi gestiti direttamente da autorità pubbliche (Comuni) **che** da enti gestori (università agrarie, regole, partecipanze, comunelli, **comunanze**, amministrazioni separate dei beni di uso civico -ASBUC ecc.);
2. la SAU ad essi afferente;
3. la quota parte di SAU non assegnata formalmente a singole aziende.

Con l'occasione censuaria la Regione Piemonte intende effettuare una ricognizione più **completa** rilevando, anche se non richiesto dal regolamento (UE) 2018/1091, la superficie totale **afferente** al bene collettivo dotato di SAU.

L'URC verificherà e aggiornerà/integrerà i dati della tabella inviata dall'Istat **contenente** le informazioni rilevate nel 6° Censimento dell'agricoltura 2010, utilizzando le seguenti **tecniche** e fonti:

- basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali, fascicoli aziendali ecc.);
- somministrazione di questionari e/o interviste telefoniche alle unità della lista per controllare o integrare informazioni mancanti;
- uso di GIS per georeferenziare i beni collettivi.

L'URC restituirà all'Istat:

- la tabella aggiornata/integrata secondo il tracciato record concordato con l'Istat;
- un report metodologico descrivente l'attività svolta;
- gli *shapefile* (o altri formati dwg, dxf) per i beni collettivi rilevati tramite GIS.

L'Istat fornirà all'URC la tabella con le informazioni rilevate nel 6° Censimento dell'agricoltura entro il mese di **dicembre 2020**.

L'URC entro il mese di **giugno 2021** dovrà raccogliere le informazioni utili ad aggiornare la tabella, che dovrà essere restituita all'Istat entro il mese di **luglio 2021**; la relazione metodologica e gli *shapefile* dovranno essere trasmessi all'Istat entro il mese di **settembre 2021**.

L'Istat corrisponderà il contributo alla Regione Piemonte, in base a quanto stabilito dal § 4.2.6 del PGC, entro il **31 ottobre 2021**. Il contributo aggiuntivo di 5.000 euro per l'utilizzo di sistemi GIS sarà erogato se almeno il 50% delle unità rilevate avrà riferimenti GIS.

11. Ufficio regionale di censimento

Costituito presso Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte.

Responsabile

Nome

Cognome

Qualifica

Ufficio di appartenenza

Telefono

PEC

E-mail urc@regione.piemonte.it

Indirizzo C.so Stati Uniti, 21 10128 Torino TO

Numero dei componenti dell'URC (compreso il responsabile):

Altri componenti

Le informazioni sui componenti dell'URC saranno comunicate non oltre l'inizio della raccolta dei dati.

12. Commissione tecnica regionale (CTR)

12.1 Compiti della CTR

Compiti della Commissione tecnica regionale sono:

- garantire la consultazione tecnica e promuovere l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
- valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione;

- controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori e definitivi della rilevazione.
- Delle riunioni della CTR dovrà essere redatto verbale da trasmettere all'Istat.

12.2 Costituzione e composizione della CTR

La Commissione tecnica regionale è così costituita:

- presidente: il responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica (A1101A) o suo delegato;
- il responsabile dell'URC del Piemonte;
- un rappresentante designato dall'Istat;
- un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province piemontesi;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli enti locali del Piemonte;
- un rappresentante dell'ufficio di statistica della Regione Piemonte.

La partecipazione alla CRT è a titolo gratuito.

I nominativi dei membri della CTR saranno comunicati non oltre l'inizio della raccolta dei dati.

13. Cronoprogramma

PRINCIPALI FASI	RESPONSABILE ATTIVITÀ	CALENDARIO
Formazione		
Formazione del gruppo docenti	Istat	Settembre –Ottobre 2020
Formazione alle rete	Istat-Regioni	Dicembre 2020
Formazione alle Regioni su C&C	Istat	Ottobre 2020
Raccolta dati		
Interviste CAPI	Caa	7 gennaio - 30 giugno 2021
Interviste CATI <i>inbound</i> e <i>outbound</i>	Società in <i>outsourcing</i>	7 gennaio - 30 giugno 2021
Auto-compilazione CAWI	Aziende agricole	7 gennaio - 30 giugno 2021
Controlli Macro e Micro fase 1 (dopo circa 80 giorni dall'inizio della raccolta dati)		
Controllo macro	Regione	Settimane 1 e 2
Controlli micro su Rilevanti	Regione	Settimane 3 e 4
Ricezione e analisi esiti controlli macro	Istat	Settimana 3
Selezione unità Influenti 1	Istat	Settimana 4
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	Regione	Settimane 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli micro	Istat	Settimane 6, 7 e 8
Consolidamento esiti controlli	Istat	Settimana 8
Controlli Macro e Micro fase 2 (dopo circa 150 giorni dall'inizio della raccolta dati)		
Controllo macro	Regione	Settimane 1, 2 e 3
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	Regione	Settimane 4, 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli macro	Istat	Settimane 4, 5 e 6
Selezione unità Influenti 2	Istat	Settimana 7
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1 e 2	Regione	Settimane 8, 9 e 10
Ricezione e analisi esiti controlli micro	Istat	Settimane 8, 9, 10, 11 e 12

Consolidamento esiti controlli	Istat	Settimana 12
Rilevazione sui beni collettivi Regione		
Raccolta dati	Regione	7 gennaio - 30 giugno 2021
Invio a Istat dei microdati	Regione	31 luglio 2021
Invio a Istat della relazione metodologica e degli <i>shapefile</i>	Istat	Settembre 2021
Elaborazione dati	Istat	Luglio 2021- Maggio 2022
Invio dati ad Eurostat	Istat	Giugno 2022

Il cronoprogramma potrà essere oggetto di modifiche in funzione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

14. Tabella finanziaria indicativa

Attività	Importo stimato (euro)	Data-limite di erogazione
Funzionamento dell'URC (<i>contributo fisso</i>)	50.000,00	31 dicembre 2020
Revisione del 2% dei questionari	7.850,00	31 ottobre 2021
Correzione <i>desk</i> dell'1,5% dei questionari	2.942,50	31 ottobre 2021
Re-intervista dello 0,5% dei questionari	16.506,00	31 ottobre 2021
Rilevazione sui beni collettivi (contributo base + 2 bonus)	35.000,00	31 ottobre 2021
Totale	112.298,50	

Gli importi sopra riportati sono stati calcolati in base alla numerosità della lista **precensuaria** comunicata dall'Istat (78.492 unità) e del volume presunto di attività. Essi saranno da ricalcolare a seguito dell'effettivo volume di attività (numero di unità in lista, unità effettivamente lavorate, tipo di attività nella rilevazione dei beni collettivi).

15. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata: **a)** dal regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla **protezione** dei dati), **b)** dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di **protezione** dei dati personali) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e **c)** dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (delibera del **Garante** per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 00184 Roma - **che**, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016, le Regioni, nella persona del **rispettivo** responsabile dell'URC, sono responsabili del trattamento dei dati personali per le **operazioni** di propria competenza. Pertanto, in conformità a quanto previsto al par. 3 del citato art. 28 del

regolamento (UE) n. 679/2016, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza il responsabile dell'URC si impegna a:

- a) trattare i dati personali nel rispetto della normativa sopra richiamata, in conformità alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istat, e per la durata delle stesse;
- b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del censimento generale dell'agricoltura, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 679/2016;
- c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- e) adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 679/2016;
- f) non fare ricorso ad altro responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al responsabile dovesse rendere necessario il ricorso a un altro responsabile del trattamento, quest'ultimo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat;
- g) dare tempestiva comunicazione scritta al responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) n. 679/2016 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo regolamento (UE) n. 679/2016;
- h) tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 679/2016;
- i) cancellare, al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*); individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati; assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) n. 679/2016, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;
- k) sorvegliare per il tramite del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 679/2016, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

Il responsabile dell'URC e gli eventuali sub-responsabili assicurano inoltre che:

- le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali o in altri archivi amministrativi;
- siano fornite agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'articolo 13 del citato regolamento (UE) n. 679/2016 (coerentemente con quanto indicato

nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto);

- le specifiche attività di rilevazione dei dati siano avviate in conformità all'articolo 9 delle citate regole deontologiche.

16. Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati dall'Istat ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

La comunicazione dei dati potrà riguardare anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati potranno essere comunicati successivamente all'invio dei medesimi ad Eurostat.

17. Diffusione dei risultati

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (*corporate data warehouse*, portale *open data*, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georeferenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, c. 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 322/1989.

La Regione Piemonte diffonderà i dati risultanti dal Censimento secondo canali, modalità e limiti analoghi a quelli sopra descritti con riferimento all'Istat.

Appendice

NOTA SUL NUMERO DI UNITÀ CENSUARIE IN PIEMONTE a cura dell'Ufficio regionale di censimento del Piemonte

I controlli macro prevedono, fra gli altri, un confronto fra i totali relativi alle unità rilevate e i totali delle unità censite nel 2010. La serie storica del numero di aziende agricole relativa ai censimenti dell'agricoltura confrontabili (1982-2010) evidenzia una sensibile diminuzione del numero di unità.

La figura 1 illustra il trend, riferito al Piemonte, del numero di aziende agricole e della superficie agricola utilizzata (SAU). Per motivi di migliore confrontabilità grafica fra i censimenti, i valori del censimento 1982 sono stati riposizionati sull'anno 1980 utilizzando il tasso anno di variazione medio composto (TAV) fra il 1982 e il 1990. Parimenti, i dati riferiti al 2020 sono stati stimati applicando al 2010 il TAV 2000-2010.




Fig. 1 – Serie storica del numero di aziende agricole e della SAU in Piemonte negli ultimi 4 censimenti generali dell'agricoltura e stima dei valori attesi al 2020. Numeri indici (dato 1980=100).

Il numero di aziende agricole censite in Piemonte nel 1982 fu di 215.055 (e quello stimato al 1980 di 227.408), mentre il numero di aziende agricole atteso per il 2020 è di 42.440. Il TAV del numero di aziende agricole per il periodo 2000-2010 è stato di 0,0448. Utilizzando, invece, il TAV registrato dal numero di aziende agricole iscritte all'anagrafe agricola del Piemonte (pari a -0,0348; v. oltre) nel periodo 2010-2019, il numero di aziende agricole atteso al 2020 risulterebbe di 47.104.

Anche il numero di aziende agricole presenti nell'anagrafe delle aziende agricole istituita ai sensi del d.P.R. 503/1999 (denominata Anagrafe agricola unica del Piemonte) presenta un trend in diminuzione nel periodo 2010-2019.

La figura 2 illustra l'andamento del numero di unità aventi sede legale in Piemonte distintamente per:

- le aziende agricole che hanno validato il fascicolo aziendale nell'anno di riferimento (TAV medio annuo 2010-2019 = -0,0348);
- tutte le aziende agricole presenti in anagrafe, indipendente dall'anno di validazione del fascicolo (TAV medio annuo 2010-2019 = -0,0247);
- tutte le unità (aziende agricole e altri soggetti) che hanno validato il fascicolo aziendale nell'anno di riferimento;
- tutte le unità (aziende agricole e altri soggetti) presenti in anagrafe, indipendente dall'anno di validazione del fascicolo.

La figura riporta inoltre, a titolo di riferimento, il numero di unità presenti nella lista precensuaria 2010 (pari a 96.231) e il numero di aziende agricole censite nel 2010 (pari a 67.148), corrispondenti al 69,8% delle unità in lista. Tale rapporto è vicino a quello fra il numero di aziende agricole con validazione nell'anno (pari a 45.519) e il numero totale di aziende agricole presenti in anagrafe nel 2019 (pari a 62.437), pari al 72,9%.




Fig. 2 – Serie storica 2010-2019 del numero di unità aventi sede legale in Piemonte presenti nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte. Dati delle linee a tratto continuo riferiti all'11 novembre di ogni anno.

